



TASSE SUI PROFITTI PER GLI UFFICI DI RAPPRESENTANZA IN CINA

I REGOLAMENTI SULLA RESPONSABILITÀ FISCALE DEGLI UFFICI DI RAPPRESENTANZA IN CINA FACENTI CAPO A SOCIETÀ STRANIERE TENGONO CONTO DEI REDDITI PRODOTTI E DEGLI SCAMBI CON LA CASA MADRE

Pronta risposta alle esigenze del mercato globale.

Gli Uffici di rappresentanza non sono esonerati dal pagamento delle tasse. Fin dal 12 marzo 2003, con la circolare numero 28, sulla gestione delle tasse di un ufficio di rappresentanza facente capo a una società straniera, l'amministrazione centrale tributaria ha inteso definire e chiarire come, a che titolo e fino a che punto una sede locale estera con unici scopi promozionali sia soggetta alle prescrizioni dell'Erario. Entrato in vigore quattro mesi dopo il suo varo, il primo luglio 2003, il testo di legge testimonia una precisa volontà di rispondere, in forza di decisi emendamenti normativi, alla progressiva liberalizzazione del mercato, a partire dall'ingresso della Cina nel WTO, e dunque nel sostanziale cambiamento del contesto operativo e dei riferimenti normativi. Una linea a cui un competente gruppo di consulenze legali può dare opportuno riscontro, con un programma contabile abilmente confezionato: in tutto e per tutto rispondente alle esigenze dell'impresa, pur nel dovuto rispetto delle prescrizioni di legge.

METODI DI CALCOLO IN EVOLUZIONE

Come e perché un ufficio di rappresentanza in Cina paga le tasse? L'interrogativo continua a sconcertare interi consigli di amministrazione di società straniere, pronti a giurare che una struttura siffatta, per sua stessa natura, non può generare profitti, votata com'è a mere attività promozionali e di pubbliche relazioni. E che quindi non può essere soggetta a imposizioni fiscali. Meglio fin da subito sgombrare il campo da ogni dubbio. Dal punto di vista cinese – e peraltro anche europeo – un ufficio di rappresentanza è sottoposto a tassazione a seconda delle sue tipiche attività.

Margini ristretti per le esenzioni.

A oggi l'ufficio di rappresentanza che garantisca prestazioni legali, fiscali, amministrative, di revisione contabile o ancora di consulenza, oppure commerciali e di carattere economico, obbligatoriamente paga le tasse sui



Opere professionali e attività commerciali.

profitti effettivamente conseguiti grazie alla sua attività. Attività quantificata quindi dai volumi di fatturato e, peraltro, adeguatamente documentata con la tenuta di libri contabili e atti ufficiali.

Se la lista delle opere professionali è dettagliata, altrettanto non si può dire sulla definizione di funzioni commerciali e di carattere economico. Una “lacuna” del regolamento che potrebbe peraltro anche avere l'intenzione di offrire un'interpretazione la più ampia possibile di servizio, incluso l'approvvigionamento, la promozione di prodotti e le attività di marketing.

Per gli altri tipi di ufficio di rappresentanza” – legati ad agenzie pubblicitarie, turistiche, di trading e di distribuzione – resta inalterato il metodo di tassazione basato sul “ricarico”, cioè calcolato a partire da costi e spese.

APERTURA DI ORIZZONTI

Per gli uffici di rappresentanza si moltiplicano ambiti operativi e sfere di competenze.

Le tipiche operazioni delle imprese di diritto straniero e degli studi contabili, fortemente limitate in passato, sono state via via consentite proprio a partire dall'ingresso della Cina nel WTO e dalla disponibilità del paese a operare su più mercati e ambiti: legale, contabile, fiscale, di consulenza aziendale, architettura, progettazione, urbanistica, medico, odontoiatrico e informatico.

Gli uffici di rappresentanza di studi legali possono anche intraprendere attività lucrative, riscuotere parcelle professionali in Cina, emettere fatture intestate a clienti cinesi ed esigerne il pagamento. Agendo come filiali possono offrire consulenze sulla legislazione dell'area di riferimento, laddove gli avvocati possono svolgere incarichi professionali riconosciuti, in base a convenzioni e prassi internazionali. Su incarico, tali organismi sono titolati anche a trattare affari legali relativi al paese o all'area, oppure ad affidare a studi legali cinesi attività di negoziazione a beneficio del proprio cliente.

CHINA CONSULTANT SRL

Public Relations & Communications Dept.

Dott.a Paola CAPPA

011 545167

011 543937

p.cappa@chinaconsultant.net

www.chinaprospect.it